



Comune di Cuneo

Settore Personale, socio-educativo e appalti

Ufficio Socio-Educativo

Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati (Siproimi) - Comune di Cuneo Capofila - Progetto per la prosecuzione dei 265 posti per l'accoglienza dei titolari di protezione internazionale per il triennio 2021/2023. Individuazione di un soggetto partner e successivo gestore.

Capitolato speciale di appalto

Il Dirigente del Settore

Il Responsabile del Procedimento

CAPITOLO I

NORME GENERALI

1. Oggetto dell'appalto

Il Comune di Cuneo, in qualità di ente capofila di una rete territoriale di cui fanno parte i Comuni di Alba, Bra, Fossano, Genola, Savigliano, Saluzzo, Costigliole Saluzzo, Verzuolo, Villafalletto, Moiola, Roccasparvera, Demonte, Caraglio, Bernezzo, Gaiola, Pradleves, Sambuco e Vignolo, in virtù dell'art. 1- sexies del D.L. 30 dicembre 1989, n. 416 convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1998, n. 39 e successive modificazioni, che prevede la partecipazione degli enti locali alla prestazione dei servizi di accoglienza nell'ambito del Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati (Siproimi), ha ricevuto dal Ministero dell'Interno le disposizioni per presentare domanda di prosecuzione per i servizi di accoglienza già in essere e scadenti il 31 dicembre 2020.

Con decreto del Ministero dell'Interno del 18 novembre 2019 pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie Generale numero 284 del 4 dicembre 2019, il Ministero ha infatti approvato le linee guida per l'accesso da parte degli Enti locali, di cui l'art. 2 del Decreto Legislativo del 18 agosto 2000 n. 267, ai finanziamenti del Fondo Nazionale per le Politiche ed i Servizi dell'Asilo (in seguito FNPSA) nonché per il funzionamento del Sistema di Protezione dei titolari di protezione internazionale SIPROIMI.

L'Amministrazione ha quindi presentato sulla piattaforma ministeriale FNASILO domanda di accesso alla ripartizione delle risorse iscritte a valere sul Fondo Nazionale per le Politiche e i Servizi dell'asilo per il sistema di accoglienza Siproimi, candidando l'istanza di prosecuzione per n. 265 posti.

Il Ministero dell'Interno - Dipartimento per le libertà Civili e l'Immigrazione con Decreto Ministeriale del 1 ottobre 2020 protocollo 20454, ha ammesso il comune di Cuneo al riparto del FNPSA per il sistema di accoglienza rivolta ai titolari di protezione internazionale, per n. 265 posti complessivi così localizzati:

Comune	Posti Siproimi	Posti totali
Cuneo	80	80
Alba	37	37
Bra	43	43
Fossano	23	23
Genola	14	14
Savigliano	15	15
Saluzzo	4	4
Costigliole Saluzzo	7	7
Verzuolo	10	10
Villafalletto	4	4
Moiola	4	4
Roccasparvera	2	2
Demonte	8	8
Caraglio	6	6
Bernezzo	8	8
Gaiola*	0	0
Sambuco*	0	0

Totale complessivo	265	265
--------------------	-----	-----

*I comuni di Gaiola e Sambuco pur non avendo disponibilità di posti, collaborano nella realizzazione del progetto di accoglienza.

L'attuale ripartizione dei posti è suscettibile a modifica sulla base delle disponibilità espresse da ciascun comune appartenente alla rete territoriale ovvero all'eventuale adesione di altri enti che manifestano l'interesse a far parte del progetto.

Con il presente Avviso il Comune intende individuare la figura di un soggetto gestore dei servizi e delle attività nell'ambito del progetto SIPROIMI, così come descritti nell'attuale "Manuale operativo per l'attivazione e la gestione di servizi di accoglienza integrata in favore di richiedenti e titolari di protezione internazionale e umanitaria".

Il presente documento è stato elaborato in ottemperanza alle "Linee guida per il funzionamento del Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati (Siproimi)" allegate al Decreto del Ministero dell'Interno 18 novembre 2019.

2. Descrizione del servizio

Il Siproimi ha come obiettivo principale la (ri)conquista dell'autonomia individuale dei beneficiari accolti; si tratta di un'accoglienza integrata che si concretizza nella messa in atto di interventi di base (vitto e alloggio), contestualmente all'erogazione di servizi volti al supporto di percorsi di inclusione sociale funzionali alla ri-conquista dell'autonomia individuale.

È finalizzato all'accoglienza di n. 265 titolari di protezione internazionale, ospitati in strutture alloggiative private situate sul territorio dei comuni di Cuneo, Alba, Bra, Savigliano, Fossano, Saluzzo, Moiola, Gaiola, Demonte, Caraglio, Bernezzo, Costigliole Saluzzo, Roccasparvera, Verzuolo e Sambuco secondo le quantità e le locazioni specificate all'articolo 1.

Il progetto è destinato a uomini e donne singole e nuclei famigliari con o senza figli, purché titolari di protezione internazionale notificata dalla Commissione territoriale. Dal momento della notifica del riconoscimento del titolo, il periodo di accoglienza previsto è di sei mesi, fatte salve eventuali proroghe richieste e autorizzate dal Servizio Centrale.

Ai fini interpretativi, esemplificativi o per una più dettagliata descrizione operativa dei vari aspetti nei quali tali servizi possono sostanzarsi, si fa riferimento, per quanto non espressamente previsto nel presente atto, al "Manuale operativo per l'attivazione e la gestione di servizi di accoglienza integrata in favore di richiedenti e titolari di protezione internazionale e umanitaria" del Servizio Centrale e alle "Linee guida per la presentazione delle domande di contributo per il fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo", allegate al Decreto Ministero dell'Interno 18 novembre 2019. Entrambi i documenti sono disponibili sul sito web <https://www.siproimi.it/>.

2.1 Caratteristiche delle strutture di accoglienza

Come menzionato in precedenza, il progetto prevede l'accoglienza di 265 titolari di protezione internazionale, all'interno di strutture alloggiative private o di proprietà degli enti locali situate sul territorio dei comuni di Cuneo, Alba, Bra, Savigliano, Fossano, Saluzzo, Moiola, Gaiola, Demonte, Caraglio, Bernezzo, Costigliole Saluzzo, Roccasparvera, Verzuolo e Sambuco secondo le quantità e le locazioni specificate all'articolo 1.

Si rimanda all'art. 19 delle Linee Guida allegate al Decreto Ministero dell'Interno 18

novembre 2019, in cui sono illustrate le caratteristiche e i requisiti richiesti in merito alle strutture d'accoglienza.

Ai sensi del medesimo articolo, le strutture utilizzate per l'accoglienza devono essere immediatamente e pienamente fruibili. Per tale ragione, l'ente attuatore al momento dell'inizio dell'attività dovrà avere la disponibilità giuridica, a titolo di proprietà o altro diritto reale o personale derivante da accordo scritto, di unità immobiliari per civili abitazioni da adibire esclusivamente all'accoglienza dei 265 beneficiari all'interno dei comuni aderenti alla rete territoriale.

2.2 Servizi di assistenza integrata a supporto dei percorsi di autonomia individuale

L'accoglienza integrata è costituita da una serie di servizi minimi garantiti che, obbligatoriamente, devono essere operativi ad avvio del progetto. I servizi minimi consistono in:

- a) Accoglienza materiale, che si esplica nelle seguenti azioni:
 - garantire il vitto e soddisfare particolari esigenze in modo da rispettare le tradizioni culturali e religiose delle persone allocate;
 - fornire vestiario, biancheria per la casa e prodotti per l'igiene personale in quantità sufficiente e rispettando le esigenze individuali;
 - erogare il "pocket money" secondo le modalità stabilite dal Manuale Unico di rendicontazione e operativo.
- b) Mediazione linguistico culturale, che si esplica nelle seguenti azioni:
 - facilitare la relazione e la comunicazione (linguistica, attraverso l'interpretariato, e culturale) tra singoli beneficiari, progetto di accoglienza e contesto territoriale (istituzioni, servizi locali, cittadinanza).
- c) Orientamento e accesso ai servizi del territorio, che si esplica nelle seguenti azioni:
 - garantire le procedure di iscrizione anagrafica degli aventi diritto;
 - facilitare i beneficiari nell'accesso e nella fruibilità dei servizi minimi erogati sul territorio, previsti dal Manuale Operativo;
 - garantire l'assistenza sanitaria e facilitare la presa in carico dei beneficiari e la tutela della salute;
- d) Insegnamento della lingua italiana e inserimento scolastico:
 - garantire l'inserimento scolastico e l'istruzione degli adulti secondo gli obblighi di legge e monitorarne la frequenza;
 - favorire, ove possibile, l'accesso all'istruzione secondaria e universitaria;
 - garantire ai beneficiari l'accesso, la fruibilità e la frequenza dei corsi di apprendimento e approfondimento della lingua italiana, per un minimo di 15 ore settimanali. In assenza di servizi adeguati sul territorio, adottare le misure necessarie per l'acquisizione degli elementi linguistici.
- e) Formazione e riqualificazione professionale, orientamento e accompagnamento all'inserimento lavorativo, che si esplica nelle seguenti azioni:
 - sviluppare azioni di orientamento al lavoro, incluso l'utilizzo di specifici strumenti di profilazione delle competenze (curriculum vitae, bilancio e certificazione delle competenze);
 - predisporre strumenti volti alla valorizzazione dei singoli background tenendo conto delle aspettative dei beneficiari;

- orientare e accompagnare i beneficiari alla formazione e riqualificazione professionale al fine di favorire l'acquisizione di nuove competenze;
- facilitare le procedure di riconoscimento dei titoli di studio e professionali e favorire l'accesso all'istruzione universitaria;
- garantire l'informazione sulla normativa italiana in materia di lavoro e l'orientamento ai servizi per l'impiego;
- facilitare i percorsi di inserimento lavorativo in ambienti adeguati per i beneficiari con specifiche esigenze, fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa in materia di accesso al lavoro per le persone svantaggiate e appartenenti a categorie protette;

f) Orientamento e accompagnamento all'inserimento abitativo, che si esplica nelle seguenti azioni:

- garantire l'informazione sulla normativa italiana di riferimento;
- favorire l'accesso all'edilizia residenziale pubblica, nonché al mercato privato degli alloggi attraverso azioni di promozione, supporto ed eventuale intermediazione tra beneficiari e locatori;
- facilitare i percorsi di inserimento abitativo in ambienti protetti, laddove le caratteristiche personali dei singoli beneficiari lo richiedano.

g) Orientamento e accompagnamento all'inserimento sociale, che si esplica nelle seguenti azioni:

- promuovere la realizzazione di attività di sensibilizzazione e di informazione al fine di facilitare il dialogo tra i beneficiari e la comunità cittadina;
- promuovere e sostenere la realizzazione di attività di animazione socio-culturale mediante la partecipazione attiva dei beneficiari (eventi di carattere culturale, sportivo, sociale etc.);
- costruire e consolidare la rete territoriale di sostegno al progetto coinvolgendo gli attori locali interessati;
- promuovere la partecipazione dei beneficiari alla vita associativa e pubblica del territorio, anche in previsione di eventi interamente auto-organizzati.

h) Orientamento e accompagnamento legale, che si esplica nelle seguenti azioni:

- garantire l'orientamento e l'accompagnamento nell'interlocuzione con gli attori istituzionali preposti alle diverse fasi della procedura di riconoscimento della protezione internazionale;
- garantire l'orientamento e l'informazione legale sulla normativa italiana ed europea in materia d'asilo;
- garantire l'orientamento e l'accompagnamento in materia di procedure burocratico-amministrative;
- garantire l'informazione sulla normativa italiana in materia di ricongiungimento familiare, il supporto e l'assistenza all'espletamento della procedura;
- garantire l'informazione sui diritti e i doveri sanciti dall'ordinamento italiano;
- garantire l'informazione sui programmi di rimpatrio assistito e volontario.

i) Tutela psico- socio- sanitaria, che si esplica nelle seguenti azioni:

- garantire l'attivazione di supporto sanitario di base e specialistico;
- garantire l'attivazione del sostegno psico- sociale in base alle specifiche esigenze dei

singoli beneficiari;

- garantire l'orientamento, l'informazione e l'accompagnamento in materia di protezione sociale e previdenza;
- nel caso di beneficiari con esigenze specifiche di presa in carico, garantire l'attivazione dei necessari interventi psico-socio- sanitari con servizi mirati ed effettivi che attuino le misure di assistenza e supporto;
- costruire e consolidare la collaborazione con gli attori pubblici e privati che possono partecipare ai percorsi di supporto, riabilitazione e cura dei beneficiari portatori di specifiche esigenze socio-sanitarie oltre che partecipare alla gestione di eventuali situazioni emergenziali.

2.3 Rendicontazione e gestione contabile e amministrativa

Tra il Comune di Cuneo e il soggetto attuatore selezionato, sarà stipulata apposita convenzione per disciplinare la realizzazione, gestione ed erogazione dei servizi elencati e i necessari rapporti di carattere organizzativo ed economico.

L'ente attuatore provvederà, in stretta relazione con i referenti comunali, a qualsiasi adempimento amministrativo necessario per la presentazione, la realizzazione e la rendicontazione del progetto, rispondendo in prima persona di eventuali inadempimenti e omissioni, oltre che delle loro conseguenze. Ha l'obbligo di provvedere per conto del Comune di Cuneo a tutti gli adempimenti di gestione del progetto e di gestione e aggiornamento della Banca dati. In particolare:

- presenta al Comune di Cuneo, per il successivo inoltro al Servizio Centrale, le relazioni periodiche sugli interventi realizzati (semestrale e annuale) finalizzate al monitoraggio delle attività svolte dal progetto nell'anno;
- presenta al Comune di Cuneo, per il successivo inoltro al Servizio Centrale, le schede di monitoraggio relative alle presenze e ai servizi erogati nell'arco di tempo a cui si riferiscono;
- presenta al Comune di Cuneo, per il successivo inoltro al Servizio Centrale, i rendiconti finanziari delle spese sostenute, sulla base delle modalità previste nel Manuale Unico di Rendicontazione predisposto dal Servizio Centrale;
- registra i nuovi ingressi e le uscite dei beneficiari entro tre giorni lavorativi dall'ingresso e dall'uscita;
- inserisce le informazioni relative ai servizi e ai corsi erogati dal progetto;
- aggiorna i dati relativi ai beneficiari (permesso di soggiorno, esperienze lavorative, studi, assegnazione corsi e servizi, ecc.) entro cinque giorni lavorativi dagli avvenuti cambiamenti delle informazioni;
- richiede le eventuali proroghe dell'accoglienza;
- inserisce e aggiorna i dati relativi alle strutture alloggiative del progetto entro cinque giorni lavorativi, inviando al Comune di Cuneo, per il successivo inoltro al Servizio Centrale, in caso di già autorizzata variazione delle strutture medesime, i modelli previsti;
- aggiorna la sezione relativa agli operatori (specificando funzione, recapiti telefonici, e-mail) entro cinque giorni lavorativi dai relativi avvenuti cambiamenti.

2.4 Raccordo con il committente e la rete territoriale.

Nell'ottica di rafforzare le opportunità e le prospettive di inserimento socio-economico dei destinatari, è fatto compito dell'ente attuatore realizzare azioni che favoriscano la complementarità con altri progetti e interventi destinati all'immigrazione presenti nel territorio.

L'ente attuatore dovrà garantire specifiche azioni di raccordo con i Servizi comunali competenti nelle diverse fasi del lavoro (a titolo di esempio gli sportelli stranieri), oltre che assicurare attività di confronto e scambio con le altre realtà territoriali quali gli Enti Gestori delle attività Socio Assistenziali e quelli Sanitari, condividendo progetti individuali e percorsi di supporto rivolti a beneficiari caratterizzati da specifiche esigenze psico-socio-sanitarie, anche attraverso la messa a disposizione di figure professionali socio sanitarie, legali e di mediazione interculturale.

2.5 Iniziative e attività di sensibilizzazione

L'ente gestore dovrà individuare modalità di promozione e partecipazione alla rete locale anche attraverso la realizzazione di iniziative di sensibilizzazione, diffusione e divulgazione del progetto stesso. Tali iniziative andranno preventivamente condivise con il Comune di Cuneo.

Tali iniziative di sensibilizzazione dovranno avere una concreta ricaduta anche sulla comunità locale in un'ottica di integrazione e di animazione socio culturale.

Si precisa che, nella realizzazione di tali attività, tutte le forme pubblicitarie propedeutiche alla divulgazione (quali brochure, video, fogli informativi, inviti, comunicati ecc.) dovranno avere una veste grafica coordinata, saranno sottoposte alla preventiva approvazione da parte dell'Amministrazione e realizzate a cura e a spese dell'ente gestore.

In ogni caso dovranno riportare i loghi ufficiali del Comune, del SIPROIMI (da utilizzarsi secondo le indicazioni del Servizio Centrale) e di eventuali altri soggetti coinvolti.

La progettazione dei materiali, la loro realizzazione e distribuzione (elaborazione grafica, eventuali traduzioni, stampe ecc.) saranno a carico dell'ente attuatore.

3. Durata dell'appalto

La durata dell'appalto decorre dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2023.

4. Luogo di esecuzione dell'appalto

Il luogo di esecuzione dell'appalto riguarda la rete territoriale di cui fanno parte i Comuni di Cuneo, Alba, Bra, Savigliano, Fossano, Saluzzo, Moiola, Gaiola, Demonte, Caraglio, Bernezzo, Costigliole Saluzzo, Roccasparvera, Verzuolo e Sambuco.

L'attuale ripartizione dei posti è suscettibile a modifica sulla base delle disponibilità espresse da ciascun comune appartenente alla rete territoriale ovvero all'eventuale adesione di altri enti che manifestano l'interesse a far parte del progetto.

5. Vincoli e responsabilità dell'ente attuatore

L'ente attuatore è responsabile della corretta esecuzione delle disposizioni e prescrizioni impartite con il presente Capitolato, nonché dell'ottemperanza a tutte le norme di legge e regolamenti in materia.

L'ente attuatore ha la responsabilità e l'obbligo di occuparsi di tutte le procedure di presa in carico dei beneficiari, dall'entrata dell'ospite all'interno del SIPROIMI fino all'uscita, compresi gli aspetti legali, operativi, attuativi e sostanziali della stessa.

L'ente attuatore ha l'obbligo di fornire al Comune di Cuneo, in qualsiasi momento venga richiesta, tutta la documentazione necessaria ad accertare l'effettività di tale ottemperanza.

L'ente attuatore è, inoltre, direttamente responsabile di tutti gli eventuali danni di qualunque natura e per qualsiasi motivo arrecati a persone e/o a opere e materiali che risultino causati per responsabilità dell'ente attuatore medesimo, anche nel caso di danni prodotti da negligenza e da una non corretta realizzazione delle attività di cui al progetto.

In ogni caso l'ente attuatore dovrà provvedere tempestivamente e a proprie spese al

risarcimento dei danni causati a beni o ad oggetti, e alla riparazione e/o sostituzione delle strutture di accoglienza deteriorate, sottoscrivendo anche le necessarie coperture assicurative.

Qualora nell'ambito della realizzazione delle attività del progetto si verificano irregolarità, problemi o altri inconvenienti di qualsiasi natura, l'ente attuatore deve darne tempestiva comunicazione al Comune di Cuneo e comunque prestarsi a tutti gli accertamenti del caso.

6. Risorse del progetto

Il valore complessivo del progetto su base triennale è stimato in € 12.793.815,75 comprensivo di IVA e altre imposte di legge, se dovute, per un numero complessivo di 265 posti, distribuiti geograficamente nei comuni aderenti al progetto così come indicato nel punto 1 del presente capitolato. Tale importo si intende comprensivo delle spese del revisore contabile indipendente di cui all'articolo 31 delle Linee Guida allegate al DM 18.11.2019 (quantificabili presuntivamente in € 19.129,59), delle spese dirette, quantificabili in circa € 90.000,75 sostenute dal Comune di Cuneo per l'assunzione di un operatore interinale da destinare alla gestione della parte amministrativa e dei costi connessi all'espletamento delle procedure di affidamento quantificabili in circa € 217.274,60, all'articolo 113 del Codice dei contratti pubblici, e ripartiti in € 173.819,68 da destinare al fondo e 43.454,92 per la quota parte incentivi.

L'importo su base triennale è da intendersi anche al netto delle spese di pubblicità, quantificabili in circa € 3.000,00 oltre ad eventuali altre imposte dovute alla registrazione del contratto, quantificabili una tantum in € 20.000,00.

Secondo quanto previsto dal comma 4 dell'art. 23 delle Linee Guida allegate al DM 18.11.2019, l'ente locale beneficiario del finanziamento può richiedere un contributo per la manutenzione di immobili di proprietà nella misura massima del 3,33% del costo annuo complessivo di progetto, quantificato in circa € 279.710,81.

Lo stesso decreto prevede inoltre che gli enti locali titolari del finanziamento debbano costruire e consolidare, per eventuali situazioni emergenziali e di vulnerabilità, la collaborazione con attori pubblici e privati, che, a diverso titolo, possono partecipare alla complessiva gestione delle casistiche con la partecipazione in percorsi di supporto, riabilitazione e cura dei beneficiari portatori di specifiche esigenze psico-socio-sanitarie. L'importo, da destinare ai consorzi aderenti alla rete, ammonta a circa € 105.000,00.

CAPITOLO II

OBBLIGHI A CARICO DELL'IMPRESA

7. Garanzia definitiva

In caso di aggiudicazione, l'impresa affidataria dell'appalto deve costituire una garanzia definitiva ai sensi dell'articolo 103, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. «Codice dei contratti pubblici» [in seguito "Codice"].

Detta garanzia fideiussoria deve essere conforme allo schema tipo 1.2 del D.M. 19 gennaio 2018, n. 31.

La mancata costituzione della garanzia fideiussoria determina la revoca dell'affidamento da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo successivamente alla verifica di conformità, espletata dal direttore dell'esecuzione del contratto, che accerta la regolare esecuzione delle prestazioni rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto.

8. Domicilio e responsabilità

L'appaltatore sarà sempre considerato come unico ed esclusivo responsabile verso l'amministrazione comunale e verso i terzi per qualunque danno arrecato alle proprietà e alle persone, siano o meno addette all'appalto, in dipendenza degli obblighi derivanti dal contratto.

L'aggiudicatario deve eleggere domicilio in Cuneo; presso tale domicilio il Comune effettua tutte le comunicazioni e le notificazioni relative al presente appalto. Tale obbligo può essere soddisfatto dall'operatore economico anche autorizzando la stazione appaltante a inviare ogni comunicazione relativa all'appalto a un indirizzo di posta elettronica certificata [PEC].

9. Norme di relazione

L'aggiudicatario deve comunicare, al momento dell'affidamento dell'appalto, il nominativo del responsabile del servizio, che ha il compito di intervenire, decidere, rispondere direttamente riguardo a eventuali problemi che dovessero sorgere relativamente all'espletamento del servizio stesso.

L'aggiudicatario garantirà altresì la reperibilità di un suo supervisore durante gli orari di espletamento del servizio. Ogni segnalazione o contestazione che venga rivolta al responsabile del contratto si considera come effettuata all'appaltatore.

10. Osservanza delle leggi e dei regolamenti

È fatto obbligo all'impresa appaltatrice di osservare e far osservare al proprio personale, costantemente, tutte le leggi, i regolamenti, le ordinanze, emanate ed emanande, che abbiano attinenza con l'appalto assunto.

L'appaltatore è tenuto contrattualmente a:

- osservare le disposizioni contenute all'interno del “Manuale operativo per l'attivazione e la gestione di servizi di accoglienza integrata in favore di richiedenti e titolari di protezione internazionale e umanitaria” del Servizio Centrale e alle “Linee guida per la presentazione delle domande di contributo per il fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo”, allegate al Decreto Ministero dell'Interno 18 novembre 2019. Entrambi i documenti sono disponibili sul sito web <https://www.siproimi.it> ;
- osservare quanto stabilito nel “Manuale Unico di Rendicontazione”, consultabile sul sito web <https://www.siproimi.it>, per quanto riguarda gli aspetti rendicontativi in termini di eleggibilità, ammissibilità delle spese e correttezza formale nella compilazione della modulistica prevista dal Servizio Centrale;
- uniformarsi al progetto presentato dal Comune di Cuneo e approvato dal Ministero;
- osservare tutte le condizioni generali e particolari stabilite nelle leggi vigenti, come pure osservare i regolamenti, le norme e le prescrizioni delle competenti autorità in materia contrattuale, di sicurezza e di quant'altro possa interessare la presente prestazione, nonché di quelle che potessero essere emanate nel periodo di validità del presente capitolato;
- subentrare nella gestione del progetto SIPROIMI in atto, garantendo immediatamente i servizi minimi attualmente erogati dall'ente attuatore incaricato, così come il trasferimento dei fascicoli personali dei beneficiari e, nel tempo massimo di sette giorni dall'inizio del servizio oggetto del presente capitolato, il trasferimento dei beneficiari presso le strutture di accoglienza individuate, stipulando con gli stessi apposito contratto di accoglienza;
- provvedere all'esecuzione dei lavori con personale idoneo, di provate capacità e adeguato qualitativamente e numericamente alle necessità connesse con l'esecuzione del servizio;

- rispondere direttamente dei danni alle persone o alle cose comunque provocati nell'esecuzione del servizio, restando a suo esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune salvi gli interventi in favore dell'impresa da parte di società assicuratrici;
- applicare, nei confronti del personale dipendente, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabile ai sensi di legge, vigenti nel periodo in cui si svolgeranno i lavori, nonché ad adempiere regolarmente agli oneri previdenziali, assicurativi, assistenziali e di qualsiasi specie, in conformità delle leggi, dei regolamenti e delle norme in vigore.

L'impresa aggiudicataria, ove il Comune lo richieda, dovrà dimostrare di aver adempiuto alle disposizioni predette.

11. Competenze e oneri a carico dell'appaltatore

Oltre a quanto stabilito negli articoli precedenti, l'operatore economico aggiudicatario provvede ad ogni spesa inerente la gestione del servizio, ad esclusione di quanto espressamente attribuito al Comune di Cuneo, e, in particolare, provvede a:

- attivarsi nella sorveglianza degli utenti per evitare danni a beni ed opere;
- impegnarsi a svolgere direttamente tutte le attività previste dal presente capitolato speciale d'oneri;
- operare in accordo con il Comune di Cuneo, provvedendo a coordinare tutte le attività di accoglienza integrata del progetto;
- attenersi alle disposizioni del Comune di Cuneo nell'espletamento delle attività, comunicando le eventuali proposte di diversa organizzazione o variazione delle modalità di realizzazione del progetto;
- attuare le direttive del Comune di Cuneo finalizzate ad una migliore realizzazione del progetto, funzionamento o altrimenti di indirizzo politico amministrativo impartite dagli organi competenti;
- rispettare ed assicurare il rispetto degli standard qualitativi, nonché il rispetto dei regolamenti e degli atti del Comune di Cuneo;
- garantire la gestione delle strutture di accoglienza con la migliore diligenza e cura, predisponendo ogni misura idonea per evitare danneggiamenti, anche da parte degli utenti. Nel caso si verificano nelle strutture dell'ente attuatore, questo disporrà l'immediata e adeguata riparazione;
- attivare momenti di partecipazione e adottare in generale approcci partecipativi con i beneficiari all'interno delle strutture di accoglienza e mediare gli eventuali conflitti;
- produrre la documentazione relativa all'attuazione delle attività del progetto e monitorare i risultati attesi, anche supportando ed assistendo il Comune nella predisposizione della documentazione rendicontativa dei costi, reportistica in forma elettronica e cartacea necessaria per la gestione del progetto;
- assumere tutti gli oneri e le attività inerenti alla gestione, anche se non espressamente richiamate nel presente capitolato;
- rispettare quanto dichiarato e proposto nell'offerta di gara presentata che sarà parte integrante della convenzione che sarà sottoscritta;
- occuparsi di tutte le procedure, dall'entrata dell'ospite all'interno del SIPROIMI fino all'uscita, compresi gli aspetti legali, operativi, attuativi e sostanziali delle stesse;

- nel curare l'accoglienza dei beneficiari, l'ente attuatore si assume la responsabilità delle azioni previste dalle Linee Guida del Decreto sopraindicato, compresa l'uscita dalle strutture al termine del periodo previsto dal contratto di accoglienza sottoscritto dall'interessato e delle eventuali proroghe consentite;

12. Autorizzazioni, licenze e permessi

La ditta aggiudicataria deve dotarsi di tutte le necessarie autorizzazioni, licenze e permessi che il servizio oggetto del presente Capitolato e le normative vigenti richiedono.

L'appaltatore deve comunicare per iscritto, prima dell'inizio del servizio e con la massima celerità, il numero di recapito telefonico (telefonia fissa e mobile) ove l'amministrazione comunale possa comunicare sollecitamente, in caso di emergenza, con un responsabile della ditta stessa.

CAPITOLO III

RAPPORTI FRA IMPRESA APPALTATRICE E AMMINISTRAZIONE COMUNALE

13. Vigilanza e controlli

Al direttore dell'esecuzione del contratto, nominato dall'amministrazione comunale, compete la vigilanza e il controllo circa il regolare adempimento delle obbligazioni assunte dall'aggiudicatario, mediante costante verifica dell'organizzazione e dello svolgimento delle prestazioni oggetto del presente capitolato. Appartiene alla sfera di attribuzione del direttore dell'esecuzione del contratto indicare al coordinatore dell'impresa modalità operative e tempi di adeguamento rispetto alle non conformità rilevate.

Il Direttore dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 18 del Decreto 7.03.2018 n. 49 Ministero Infrastrutture, verifica il regolare andamento dell'esecuzione del contratto da parte dell'esecutore, esercitando la vigilanza ed il controllo delle attività ed in particolare:

- la qualità del servizio, intesa come aderenza o conformità a tutti gli standard qualitativi richiesti nel presente capitolato e eventualmente alle condizioni migliorative contenute nell'offerta;
- l'adeguatezza delle prestazioni;
- il rispetto dei tempi e delle modalità di effettuazione del servizio;
- l'adeguatezza della reportistica sulle prestazioni e le attività svolte;
- il grado di soddisfazione dei titolari di protezione internazionale ospitati nel progetto;
- il rispetto da parte dell'ente attuatore degli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro di cui all'articolo 30, comma 3, del codice dei contratti.

Si specifica inoltre che, ai sensi dell'art. 26 del Decreto 7.03.2018 n. 49 Ministero Infrastrutture, il Direttore dell'esecuzione si avvale dei seguenti documenti per il controllo amministrativo-contabile dell'esecuzione:

- registro mensile delle presenze dei beneficiari nelle strutture di accoglienza;
- registro mensile dell'erogazione del pocket money;
- registro mensile delle presenze degli operatori;
- registro trimestrale delle spese sostenute per la realizzazione del progetto;

- registro di contabilità.

Il Comune attiverà qualsiasi strumento ritenga opportuno ai fini della vigilanza. Tale controllo è condotto nel corso dell'intera durata del contratto.

L'ente attuatore è tenuto a consentire, in qualunque momento, l'accesso alle strutture di accoglienza ai Responsabili e agli amministratori comunali incaricati per lo svolgimento di controlli e verifiche, disponendo, altresì, che il personale preposto all'appalto fornisca ogni chiarimento, notizia o documentazione che gli venisse richiesta in merito al contratto assunto.

In relazione alle attività di accoglienza integrata previste dal progetto, l'ente attuatore garantisce il regolare flusso di informazioni al Comune di Cuneo con carattere di:

- continuità, mediante informazione sulla realizzazione delle attività del progetto;
- periodicità, con rilevazione di dati sull'andamento del progetto;
- occasionalità, con rilevazione o acquisizione da parte del Comune di informazioni o dati a seguito di segnalazioni ricevute da parte di altri enti o soggetti, pubblici o privati. I dati richiesti all'ente attuatore nell'ambito della suddetta tipologia di controllo, dovranno essere forniti entro tre giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta.

L'ente attuatore si impegna ad adeguare, nell'ambito degli obblighi fissati dal presente capitolato, la realizzazione del progetto a quanto eventualmente richiesto.

14. Garanzie e responsabilità

L'impresa aggiudicataria è la sola responsabile, senza riserve ed eccezioni, nei confronti dell'amministrazione comunale relativamente alla gestione dell'appalto reso con il proprio personale impiegato ed è responsabile dei danni a chiunque causati, personale, utenti o terzi, in relazione all'espletamento delle prestazioni assunte o a cause a esso connesse.

Sono da ritenersi a carico dell'appaltatore gli oneri e i rischi derivanti dall'utilizzo di attrezzature, materiali e quant'altro necessario per lo svolgimento dell'appalto affidato.

È a carico dell'impresa aggiudicataria l'onere della stipula di apposite polizze assicurative di Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) e verso Prestatori di Lavoro (R.C.O) contro tutti i rischi inerenti ogni fase della gestione dell'appalto.

L'impresa è tenuta, entro quindici giorni dalla sottoscrizione del contratto, a pena di risoluzione dello stesso, a stipulare apposite assicurazioni a copertura dei danni che potrebbero derivare alle cose, al personale, agli utenti o a terzi nell'espletamento dell'appalto affidato. È ammessa, in sostituzione, la presentazione di polizze assicurative in corso di validità, debitamente integrate con specifica appendice di inclusione dei rischi derivanti dall'esecuzione delle prestazioni previste da questo capitolato.

In caso di aggiudicazione del presente appalto a un R.T.I. o a un consorzio, viene ammessa la stipula di contratti di assicurazione (R.C.T. e R.C.O.) che prevedano quale contraente il concessionario mandatario o il consorzio, che agirà per sé e per conto delle imprese mandanti.

Il contratto assicurativo dovrà prevedere:

- l'inclusione della responsabilità personale degli addetti (dipendenti e/o collaboratori) al servizio e nell'esercizio delle attività svolte per conto della ditta appaltatrice, compresi i danni provocati ai locali e alle cose di proprietà dell'amministrazione comunale o di terzi ivi esistenti e che la ditta appaltatrice abbia in consegna e/o gestione;
- che nella definizione di "terzi" ai fini dell'assicurazione stessa siano compresi i minori frequentanti, il personale, gli amministratori del Comune di Cuneo e gli altri soggetti che possono avere accesso ai locali;
- l'estensione ai danni derivanti al Comune di Cuneo o a terzi da incendio di cose della ditta appaltatrice o dalla stessa detenute.

Il massimale della R.C.T. non potrà essere inferiore a € 5.000.000,00 per sinistro, a €

1.000.000,00 per danni ad ogni persona e a € 1.000.000,00 per danni a cose e/o animali.

Nella garanzia di R.C.O. si dovranno comprendere anche i lavoratori parasubordinati e interinali eventualmente utilizzati dalla ditta appaltatrice.

Il testo da adottare dovrà comprendere il «danno biologico».

La garanzia dovrà comprendere anche l'estensione alle malattie professionali.

Il massimale della R.C.O. non potrà essere inferiore a € 1.000.000,00 per ogni "dipendente" infortunato.

L'impresa si impegna a presentare all'amministrazione comunale copia delle polizze e presentare, a ogni scadenza annuale delle stesse, la dichiarazione da parte della compagnia assicurativa circa il regolare pagamento del premio.

L'amministrazione comunale è manlevata da qualsiasi responsabilità per danni o incidenti che, anche in itinere, dovessero verificarsi nell'espletamento delle prestazioni oggetto di questo capitolato.

L'impresa aggiudicataria solleva il Comune di Cuneo da qualsiasi pretesa, azione o molestia che possa derivargli da terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali ricadenti su di esso. Le spese che il Comune dovesse eventualmente sostenere a tale titolo saranno dedotte dai crediti dell'appaltatore e, in ogni caso, da questo rimborsate.

15. Penalità

Ove siano accertati fatti, comportamenti od omissioni che costituiscano violazione del presente capitolato o violazione di norme o di regolamenti che possano condurre a ritardo della fornitura o disservizio, la stazione appaltante contesterà gli addebiti prefissando un termine massimo di 5 giorni per eventuali giustificazioni.

Qualora l'impresa appaltatrice non provveda ovvero le giustificazioni non risultino sufficientemente valide, il responsabile, valutate la natura e la gravità dell'inadempimento, le circostanze di fatto e le controdeduzioni eventualmente presentate dall'impresa, può irrogare — con atto motivato — una penalità.

Le penalità per le infrazioni agli obblighi contrattuali sono irrogate in misura variabile tra € 300,00 ed € 5.000,00 a seconda della gravità di ciascuna inadempienza, fatto salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni.

In caso di recidiva nell'arco di sessanta giorni la penalità già applicata può essere aumentata fino al raddoppio.

All'impresa è applicata una penalità fissa di € 5.000,00 per interruzione, anche parziale, dell'appalto, per qualsivoglia motivo determinatasi. In tale caso è fatto comunque salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Dopo n. 3 [tre] contestazioni di inadempimenti di ordinaria gravità avvenuti nel corso di n. 3 [tre] anni di gestione dell'appalto, o a seguito della contestazione di n. 1 [uno] inadempimento di straordinaria gravità, il Comune ha la facoltà di risolvere il contratto stipulato con l'impresa, fatto salvo il diritto dell'ente stesso al risarcimento dell'ulteriore danno.

Costituisce inadempimento di straordinaria gravità, con facoltà di risoluzione del contratto, il mancato o ritardato svolgimento delle prestazioni affidate, addebitabili alla responsabilità dell'impresa, tali da ingenerare dubbi sul corretto adempimento del contratto. In caso di risoluzione del contratto, all'appaltatore è corrisposto il compenso dovuto per quanto eseguito sino al momento della contestazione dell'inadempimento, salvo quanto oggetto di contestazione.

Il pagamento delle penalità non libera l'impresa aggiudicataria dalla eventuale responsabilità per ulteriori danni causati.

Gli importi addebitati a titolo di penale o di risarcimento danni saranno recuperati mediante ritenuta diretta sui corrispettivi maturati ovvero sul deposito cauzionale.

La stazione appaltante può comminare sanzioni pecuniarie per le seguenti infrazioni:

- interruzione anche parziale delle prestazioni dedotte in contratto [€ 5.000,00];
- infrazioni di carattere igienico-sanitario [fino a € 1.000,00];
- numero personale assegnato non rispondente a quanto richiesto nel capitolato [€ 1.000,00 per ogni unità mancante per ogni giorno di inadempienza];
- mancata sostituzione entro otto ore dall'inizio del servizio, del personale assente [€ 500,00 per ogni unità mancante e per ogni giorno di inadempienza];
- mancato svolgimento di attività o prestazioni previste in questo capitolato e nel progetto-offerta presentato in sede di gara [€ 500,00 per ogni giorno di inadempienza];
- mancato rispetto delle modalità di esecuzione dell'appalto e degli obblighi derivanti da questo capitolato [fino a € 1.500,00];
- ritardata presentazione della documentazione relativa al personale impiegato entro i termini fissati dall'amministrazione comunale [€ 500,00 per ogni giorno di ritardo];
- inadempienza pulizia di locali e impianti [€ 500,00];
- ogni altra infrazione non prevista nella presente declaratoria e che arrechi nocumento all'efficace svolgimento delle prestazioni appaltate [fino a € 1.500,00].

Le irregolarità e inadempienze dovranno essere preventivamente contestate per iscritto con l'imposizione di un termine non superiore a 24 ore per la prestazione delle eventuali giustificazioni che saranno valutate per comminare le penali.

L'erogazione da parte del comune della relativa sanzione sarà accompagnata dalla riduzione delle spettanze dell'ente attuatore pari alla riduzione del contributo operato da parte del ministero competente.

16. Esecuzione d'ufficio

In caso di interruzione totale o parziale delle prestazioni di cui al presente capitolato, qualsiasi ne sia la causa, anche di forza maggiore e ivi compreso lo sciopero delle maestranze, il Comune ha facoltà di provvedere, direttamente o indirettamente, alla gestione dell'appalto, a rischio e spese dell'impresa appaltatrice, avvalendosi eventualmente anche dell'organizzazione dell'impresa, sino a quando saranno cessate le cause che hanno determinato la sospensione. L'esecuzione d'ufficio non manleva l'impresa dalla responsabilità per l'avvenuta interruzione del contratto.

CAPITOLO IV

PERSONALE

17. Subentro nei contratti di lavoro

L'affidatario dell'appalto ha l'obbligo di assorbire e utilizzare prioritariamente nell'espletamento della commessa affidata, qualora disponibili, i lavoratori che già vi erano adibiti quali soci lavoratori o dipendenti del precedente aggiudicatario; in ogni caso il loro numero e la loro qualifica devono armonizzarsi con l'organizzazione d'impresa dell'operatore economico subentrante.

18. Personale impiegato nell'appalto

L'ente attuatore si impegna a garantire il personale necessario alla realizzazione dei servizi di accoglienza integrata sopra descritti e alla predisposizione, in formato elettronico o cartaceo, della reportistica, della documentazione rendicontativa dei costi e di quella attestante l'avvenuto svolgimento delle attività.

La ditta garantisce, altresì, la presenza di un coordinatore di progetto e eventuali referenti territoriali sulla base della struttura organizzativa di cui si dota. All'interno dell'équipe è necessario individuare figure specifiche, dotate di adeguata formazione, in grado di supportare i percorsi di accoglienza integrata (a titolo esemplificativo operatori di formazione linguistica, di integrazione lavorativa, integrazione sociale, accoglienza, supporto legale, ed educatori generali).

L'aggiudicatario si impegna ad assumere il personale già in servizio, mantenendo inalterato il livello giuridico ed economico.

Per l'esecuzione dell'appalto il soggetto aggiudicatario mette a disposizione del Comune di Cuneo il gruppo di lavoro dettagliatamente indicato in sede di offerta, secondo un modello di struttura organizzativa che prevede l'indicazione del numero e del livello di unità impiegate, dei ruoli e delle mansioni, del curriculum vitae di ciascuno, delle funzioni di supporto, degli orari di servizio e dei rapporti operatore-beneficiario. Il personale impiegato nel servizio deve rispondere i requisiti minimi richiesti dalla legge, e comunque i maggiori standard formativi e di esperienza dichiarati in sede di gara. Ogni variazione del personale impiegato deve essere comunicata entro sette giorni al Comune.

Il soggetto aggiudicatario non potrà apportare modifiche alle professionalità dichiarate al momento della presentazione dell'offerta. L'eventuale defezione di una o più professionalità dovrà essere adeguatamente sostituita con una di equivalente valore e competenza o più qualificata rispetto a quella sostituita, fermo restando che la sostituzione dovrà essere comunque preventivamente valutata e autorizzata per iscritto dall'amministrazione comunale.

In caso di assenza dei requisiti richiesti ovvero per gravi, palesi e reiterate violazioni dei compiti assegnati, ovvero in caso di comportamenti gravemente lesivi dell'ambiente di lavoro e della particolare tipologia di utenza, l'Amministrazione Comunale può richiedere alla ditta la sostituzione dell'unità di personale giudicata non idonea. La ditta può presentare le proprie controdeduzioni che, se ritenute non sufficienti, possono condurre all'applicazione delle penalità previste e, eventualmente, all'apertura di una controversia.

Il personale impiegato svolge con cura e diligenza le proprie mansioni, mantenendo un corretto comportamento con i beneficiari del progetto; si attiene ai principi di rispetto dei tempi e delle abitudini culturale degli ospiti; rispetta la puntualità ed il segreto professionale; adotta un contegno decoroso ed irreprensibile, riservato e disponibile alla collaborazione con gli altri operatori e con l'utenza; possiede spirito di iniziativa nell'ambito della programmazione stabilita e segue con attenzione le direttive ricevute.

Tutte le spese di personale sono a completo carico dell'impresa e i rapporti tra le due parti dovranno essere conformi ai contratti di lavoro vigenti.

Resta comunque inteso che dell'operato del personale sarà totalmente responsabile l'impresa, con esclusione dei comportamenti dolosi.

18.1 Formazione del personale

L'ente attuatore è responsabile della costante formazione e aggiornamento degli operatori impiegati sulla normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di immigrazione e asilo nonché modalità di svolgimento delle stesse.

18.2 Altro personale

L'inserimento di tirocinanti può essere autorizzato dal Comune, a condizione che l'inserimento non determini sostituzione di personale dipendente dalla ditta in relazione agli standard sopra indicati ed avvenga nel rispetto delle normative correnti e con la previsione di adeguata copertura assicurativa.

19. Assenze e sostituzione del personale

L'aggiudicatario si impegna a garantire la sostituzione puntuale del personale assente per malattia, ferie, permesso o altro in modo tale da garantire in ogni caso la continuità delle prestazioni alle condizioni previste dal presente capitolato.

In caso di sciopero sarà compito dell'impresa preavvertire per tempo l'amministrazione secondo le regole di correttezza e diligenza e nel rispetto della normativa in materia di preavviso di sciopero.

L'amministrazione comunale si riserva il diritto di chiedere per iscritto all'impresa la sostituzione del personale impiegato, qualora ritenuto non idoneo all'appalto o inadatto anche sotto il profilo del corretto rapporto con i partner del progetto.

In tal caso l'impresa provvederà a quanto richiesto, entro il termine massimo di tre giorni, senza che ciò possa costituire un maggior onere.

La sostituzione con altro personale idoneo e in possesso dei requisiti richiesti deve essere garantita per la giornata stessa in cui si verifica l'assenza in base alle attività in programma.

20. Gestione del turnover

L'appaltatore deve limitare al massimo l'avvicendamento del personale nei vari posti di lavoro, comunicando in ogni caso al Comune ogni variazione che dovesse intervenire nel corso del periodo contrattuale.

21. Infortuni, danni e responsabilità

L'impresa risponde direttamente dei danni alle persone e alle cose, qualunque ne sia la causa o la natura, derivanti dalla propria attività, restando inteso che rimane a suo carico il completo risarcimento dei danni arrecati, senza diritto a compenso alcuno, sollevando l'amministrazione comunale da ogni responsabilità civile e penale.

La ditta aggiudicataria si impegna, inoltre, ad osservare tutte le disposizioni di legge sulla prevenzione degli infortuni degli operatori impiegati nell'esercizio dei lavori in argomento, sia durante lo svolgimento dell'attività professionale, che durante il percorso da effettuare per lo svolgimento di detta attività, nonché sul divieto di intermediazione e interposizione nelle prestazioni di lavoro, e libera sin d'ora l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità derivante da eventuali infortuni sul lavoro e/o da ogni altro danno che potesse derivare dall'espletamento dei servizi oggetto dell'appalto.

22. Osservanza delle norme di C.C.N.L., previdenziali e assistenziali

L'impresa è tenuta all'osservanza di tutte le norme contenute nei contratti collettivi di lavoro, oltre che nelle leggi e nei regolamenti in materia di assicurazioni sociali e previdenziali, prevenzione infortuni, tutela dei lavoratori, igiene del lavoro e, in generale, di tutte le norme in materia di personale vigenti o che saranno emanate nel corso dell'appalto, restando fin d'ora l'amministrazione comunale esonerata da ogni responsabilità al riguardo.

L'impresa aggiudicataria è pertanto obbligata ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti soci, condizioni contrattuali e retributive, derivanti dall'applicazione integrale del CCNL sottoscritto dalle parti più rappresentative a livello nazionale, corrispondenti ai profili degli operatori impiegati, compresi eventuali integrativi territoriali, come da tabelle emanate dal Ministero del lavoro e della

Previdenza Sociale, o, in loro assenza, sottoscritte dalle Organizzazioni Sindacali e Datoriali firmatarie dello stesso.

I suddetti obblighi vincolano l'impresa appaltatrice anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, e ciò indipendentemente dalla natura industriale o artigiana dell'impresa, dalla struttura, dalla dimensione e da ogni altra qualificazione giuridica, economica o sindacale della stessa.

L'impresa appaltatrice è responsabile in solido, nei confronti della stazione appaltante, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti.

23. Norme per la gestione delle problematiche inerenti la sicurezza del lavoro

L'appaltatore è tenuto all'osservanza delle norme previste dal decreto legislativo decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 s.m.i. «Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro». L'impresa dovrà ottemperare alle norme sulla prevenzione degli infortuni, dotando il personale di indumenti e mezzi atti a garantire la massima sicurezza in relazione alle prestazioni affidate.

L'impresa dovrà comunicare, al momento della stipula del contratto, il nominativo del responsabile aziendale del Servizio di prevenzione e protezione.

Il committente provvederà alla verifica dell'idoneità tecnico professionale dell'appaltatore, ai sensi dell'articolo 26 — comma 1, lettera a) — del citato testo unico.

Ove specificatamente previsto, verrà predisposto il documento di valutazione dei rischi da interferenza.

CAPITOLO V

NORME RELATIVE AL CONTRATTO

24. Forma del contratto e spese contrattuali

Il contratto verrà stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante, secondo l'art. 32, comma 14, del Codice.

Le spese di registro, di bollo e dei diritti di segreteria inerenti al contratto, unitamente alle spese per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara sono imputate e previste nell'ambito della quota di finanziamento riservata al comune. La liquidazione delle spese è fatta, in base alle tariffe vigenti, dal dirigente dell'ufficio Appalti.

Sono a carico dell'affidatario tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. Il soggetto che sottoscriverà il contratto di appalto dovrà essere munito di firma digitale.

Ai sensi dell'articolo 105 — comma 1 — del Codice, il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto all'articolo 106, comma 1, lettera d).

25. Ammontare del corrispettivo e modalità di pagamento

Il valore complessivo dell'appalto è stato determinato sulla base del Piano Finanziario

Preventivo, dal quale vengono sottratte le somme che rimangono in capo al Comune di Cuneo, quali il costo annuo del revisore indipendente, il costo per l'assunzione di un operatore interinale da destinare alla gestione della parte amministrativa, la quota destinata ai consorzi per la presa in carico dei beneficiari, la quota destinata alla ristrutturazione di immobili di proprietà dell'ente, gli incentivi riconosciuti ai sensi dell'articolo 113 del Codice dei contratti pubblici, le spese di pubblicità e gli eventuali oneri dovuti per la registrazione del contratto (si rimanda al punto 6 del presente documento).

Pertanto il valore massimo del servizio in oggetto, fatte salve rimodulazioni anche in itinere del finanziamento, è pari, su base triennale, a € 12.059.720,17 comprensivo di IVA e altre imposte di legge, se dovute.

L'appalto non prevede costi per la sicurezza relativi a rischi di interferenza in quanto non è prevista l'esecuzione delle attività in luoghi sotto la giuridica disponibilità della Stazione appaltante.

Si precisa che in fase di realizzazione del progetto sarà corrisposto all'aggiudicatario l'importo relativo alle attività effettivamente erogate e debitamente rendicontate secondo le modalità richieste dal Ministero e comunque in misura non superiore all'importo massimo finanziato. Tale importo verrà adeguato in esito a rimodulazioni, anche in itinere, che dovessero essere apportate al progetto, nonché a revoche anche parziali del finanziamento concesso da parte del Ministero.

Il corrispettivo del servizio è subordinato all'accertamento — da parte del direttore dell'esecuzione, confermato dal responsabile del procedimento — della rispondenza del servizio effettuato alle prescrizioni previste in questo capitolato.

In caso di esito positivo, il direttore dell'esecuzione emetterà l'attestazione di regolare esecuzione del contratto. A seguito di tale attestazione, l'appaltatore può emettere regolare fattura elettronica.

Per il mancato raggiungimento dell'importo contrattuale, da qualunque motivo causato, nulla è dovuto all'ente attuatore a titolo di risarcimento, indennizzo o altra causa e l'ente attuatore non può sollevare eccezioni e pretendere indennità. Nel caso si presentasse la necessità di dare avvio al servizio, il Comune potrà richiedere l'esecuzione del contratto in via d'urgenza secondo quanto disposto dal comma 8 art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

I pagamenti saranno effettuati entro 30 [trenta] giorni in conformità al decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192 «*Modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, per l'integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, a norma dell'articolo 10 — comma 1 — della Legge 11 novembre 2011, n. 180*», dalla data di ricezione della stessa al protocollo comunale.

Il pagamento sarà comunque subordinato al rispetto delle prescrizioni normative in vigore [acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva – D.U.R.C. e tracciabilità dei flussi finanziari].

Con il pagamento del compenso si intendono interamente compensate dal Comune tutte le spese, principali e accessorie, dirette e indirette, necessarie per la perfetta esecuzione del contratto, oltre che ogni altro onere, anche non espresso in questo capitolato, inerente o conseguente all'appalto.

Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese, il corrispettivo sarà liquidato al solo operatore economico mandatario, anche in presenza di fatturazione separata effettuata dagli operatori economici mandanti.

26. Sospensione dei pagamenti

L'amministrazione comunale, al fine di garantirsi in modo efficace e diretto sulla puntuale osservanza delle prescrizioni dettate per la conduzione dell'appalto e per le prestazioni dei servizi che ne sono oggetto, ha facoltà di sospendere — in tutto o in parte — i pagamenti all'impresa appaltatrice

cui siano state contestate inadempienze fino a quando la stessa non si sarà adeguata agli obblighi assunti, ferma restando l'applicazione di eventuali penalità e delle più gravi sanzioni previste dalla legge, dal presente capitolato e dal contratto.

27. Adeguamento ai prezzi

I prezzi del servizio, così come determinati in sede di gara, si intendono offerti dall'impresa in base a calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio, e sono quindi invariabili e indipendenti da qualsiasi eventualità per tutto il periodo di durata dell'appalto e fino all'ultimazione della fornitura.

Nei prezzi di aggiudicazione si intendono compresi e compensati tutti gli oneri di cui al presente capitolato, tutto incluso e nulla eccettuato, per la esecuzione del servizio/ della fornitura stessa.

L'impresa appaltatrice, pertanto, non avrà diritto di pretendere sovrapprezzi o indennità speciali di alcun genere per l'aumento di costo della materia prima, manodopera, perdite e/o per qualsiasi altra sfavorevole circostanza che potesse verificarsi dopo l'aggiudicazione.

28. Subappalto

Il subappalto sarà ammesso nei limiti e con le modalità stabiliti dall'articolo 105 del Codice.

La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi e al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
- su richiesta del subappaltatore.

L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante, l'affidatario trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice.

L'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice.

Il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante inoltre l'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore per gli obblighi retributivi e contributivi.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

29. Risoluzione del contratto — Sostituzione del comune

Il contratto è risolto nei casi e con le modalità indicate dall'articolo 108 del Codice.

Il Comune ha inoltre facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell'articolo 1456 c.c. e fatto salvo l'eventuale risarcimento dei danni, nei seguenti casi:

- abituale deficienza e negligenza nell'espletamento dell'appalto, allorché la gravità e la frequenza delle infrazioni commesse, debitamente accertate e notificate, compromettano – in tutto o in parte – il regolare svolgimento delle prestazioni affidate;
- eventi di frode accertate dalla competente autorità giudiziaria;
- apertura di una procedura concorsuale a carico dell'impresa aggiudicataria o di un'impresa facente parte del raggruppamento temporaneo;
- inadempienza alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le

- assicurazioni obbligatorie del personale nonché alle norme previdenziali;
- sospensione o interruzione dell'appalto, per qualsiasi causa, esclusa la forza maggiore, per almeno 1 giorno;
- messa in liquidazione o altri casi di cessazione di attività del soggetto aggiudicatario;
- mancato pagamento dei premi assicurativi della polizza R.C.T./R.C.O.;
- applicazione di almeno quattro penalità riferite ad altrettante infrazioni commesse in un semestre.

La facoltà di risoluzione è esercitata dal Comune con il semplice preavviso scritto di trenta giorni, senza che l'impresa abbia nulla a pretendere all'infuori del pagamento dei corrispettivi dovuti per le prestazioni e i servizi regolarmente effettuati fino il giorno della risoluzione.

Con la risoluzione del contratto sorge per il Comune il diritto di affidare a terzi l'appalto in danno dell'appaltatore.

La risoluzione per inadempimento e l'esecuzione in danno non pregiudicano il diritto del Comune al risarcimento dei maggiori danni subiti e non esimono l'impresa dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa è eventualmente incorsa, a norma di legge, per i fatti che hanno determinato la risoluzione.

Verificandosi l'ipotesi di cui al comma precedente, l'amministrazione si riserva la facoltà, qualora la normativa al momento vigente non lo vieti, di procedere all'aggiudicazione al secondo classificato, fermo restando il diritto all'integrale risarcimento di tutti i danni, con eventuale rivalsa sulla cauzione definitiva prestata.

L'appalto può altresì essere revocato per esigenze di pubblico interesse, nel qual caso il Comune è tenuto a corrispondere all'appaltatore un indennizzo, secondo i criteri di cui all'articolo 24 del testo unico delle leggi sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei Comuni e delle Province, approvato con Regio Decreto 15 ottobre 1925, n. 2578 s.m.i.

30. Fallimento, successione e cessione dell'impresa

In caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 del Codice ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 s.m.i., ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, questa stazione appaltante interpellerà progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori, servizi o forniture.

L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

Nei raggruppamenti temporanei di imprese, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 110 — comma 5 — del Codice, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero in caso di perdita, in corso di esecuzione, dei requisiti di cui all'articolo 80, ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, la stazione appaltante può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal codice vigente, purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati all'appalto ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni la stazione appaltante deve recedere dal contratto.

Nei raggruppamenti temporanei di imprese, salvo quanto previsto dall'articolo 110 — comma 5 — del Codice, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza

concorsuale o di liquidazione di uno dei mandanti ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero in caso di perdita, in corso di esecuzione, dei requisiti di cui all'articolo 80, ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, il mandatario, ove non indichi altro operatore economico subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto alla esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire.

La previsione di cui ai due periodi precedenti trovano applicazione anche con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 45 — comma 2, lettere b), c) ed e) — del Codice.

31. Recesso

La sospensione, la risoluzione, il recesso e la modifica di contratti durante il periodo di efficacia avverrà nei termini e nelle modalità di cui agli articoli 106, 107, 108 e 109 del Codice.

Nei raggruppamenti temporanei di imprese è ammesso, già in fase di gara, il recesso di una o più imprese raggruppate, anche qualora il raggruppamento si riduca a un unico soggetto, esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati all'appalto ancora da eseguire. In ogni caso la modifica soggettiva di cui sopra non è ammessa se finalizzata a eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara.

La previsione di cui al periodo precedente trova applicazione anche con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 45 — comma 2, lettere b), c) ed e) — del Codice⁵.

Ai sensi dell'articolo 21–sexies della legge 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i., la stazione appaltante può recedere dal contratto:

- a. per sopravvenute esigenze di interesse pubblico;
- b. laddove l'aggiudicatario, pur dando corso all'esecuzione dell'appalto, dimostri di non essere in condizioni di poter idoneamente eseguire le obbligazioni discendenti dal contratto.

Qualora i contenuti imposti da eventuali provvedimenti normativi o regolamentari ovvero di pubbliche autorità che esercitano il controllo sulle prestazioni oggetto di questo capitolato non siano suscettibili di inserimento automatico nel contratto, ovvero qualora per effetto di provvedimenti di pubbliche autorità o altri eventi a essi conseguenti vengano meno o risultino modificati i presupposti considerati dalle parti per la determinazione delle condizioni tecnico – economiche contrattualmente pattuite in modo da incidere sostanzialmente sull'equilibrio delle rispettive prestazioni, le parti provvederanno di comune accordo a formulare le clausole integrative o modificative, sul presupposto di un equo temperamento dei relativi interessi, al fine di ottemperare ai provvedimenti di cui sopra entro 60 (sessanta) giorni dalla richiesta di una parte all'altra; in difetto di accordo entro tale termine, la parte che vi abbia interesse può recedere.

Il recesso è comunicato da parte della stazione appaltante all'affidatario dell'appalto — per le ipotesi previste al comma 1 — e dalla parte che vi abbia interesse — per l'ipotesi prevista al comma 2 — con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari consecutivi.

In caso di recesso, all'appaltatore non spetta alcun risarcimento, indennizzo, rimborso o ristoro, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 del codice civile.

Il recesso di cui al comma 1, lettera b), determina l'escussione integrale della cauzione definitiva.

32. Divieti

È fatto tassativo divieto all'impresa aggiudicataria e agli operatori in servizio di richiedere agli

utenti somme di denaro o compensi per la prestazione oggetto del presente capitolato.

33. Avvio dell'appalto in pendenza della stipulazione del contratto

Il Comune si riserva, nei casi di urgenza e/o necessità, di dare avvio alla prestazione contrattuale mediante adozione di apposito provvedimento dirigenziale, anche in pendenza della stipulazione del contratto, previa costituzione della garanzia definitiva di cui all'articolo 103 del Codice.

34. Controversie

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto saranno devolute al Giudice Ordinario — Foro di Cuneo.

Il contratto non conterrà la clausola compromissoria.

35. Novazione soggettiva

Non è ammessa alcuna novazione soggettiva delle parti del contratto cui il presente capitolato è riferito.

36. Inefficacia del contratto

Il contratto si considererà inefficace tra le parti esclusivamente a seguito di pronuncia del giudice amministrativo, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 121 e 122 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 s.m.i. «Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo».

37. Varianti

Le offerte migliorative eventualmente formulate in sede di gara costituiscono variante ammessa alle condizioni stabilite dal presente capitolato.

Sono altresì ammesse le varianti al contratto nei termini e con le modalità previsti dall'articolo 106 del Codice.

CAPITOLO VI

NORME FINALI

38. Riferimenti normativi

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, le parti faranno riferimento alle leggi, regolamenti e disposizioni ministeriali, emanati od emanandi, nulla escluso o riservato, nonché, per quanto applicabili, alle norme del Codice Civile.

39. Tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito "GDPR 2016/679"), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti relativamente al trattamento dei dati personali, si informa che i dati personali forniti saranno trattati nel rispetto della normativa richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuto il Comune di Cuneo. L'informativa specifica inerente il

trattamento dei suoi dati riguardo al presente procedimento può essere visionata sul sito internet alla pagina www.comune.cuneo.it/privacy.html, dove sono presenti i link alle varie attività.

40. Obbligo di riservatezza

Le notizie relative all'attività oggetto del presente capitolato, comunque venute a conoscenza del personale dell'impresa aggiudicataria nell'espletamento delle prestazioni affidate, sono coperte dall'obbligo di riservatezza e non devono, in alcuna forma, essere comunicate o divulgate a terzi, né possono essere utilizzate, da parte dell'impresa o da parte dei collaboratori dalla stessa per fini diversi da quelli previsti nel presente capitolato.

41. Tracciabilità dei flussi finanziari e lotta alla delinquenza mafiosa

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 s.m.i. In particolare si impegna a comunicare all'ente, nei termini di legge, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato alla commessa pubblica di cui all'oggetto, da utilizzare per l'effettuazione di tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, servizi e forniture connessi all'affidamento in oggetto. A tal fine l'impresa affidataria si obbliga a effettuare i pagamenti esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, salvo le eccezioni previste dallo stesso articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 s.m.i., purché siano effettuati con strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto.

L'appaltatore s'impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Cuneo — della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Qualora l'appaltatore non assolva gli obblighi previsti dall'articolo 3 della legge n. 136/2010 s.m.i. per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 3.

L'amministrazione comunale verifica, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

L'aggiudicazione e l'esecuzione dell'appalto in oggetto è soggetta alla normativa vigente in materia di lotta alla delinquenza mafiosa.

42. Obblighi in tema di "Legge Anticorruzione"

In sede di sottoscrizione del contratto l'appaltatore deve dichiarare, ai sensi dell'articolo 53 — comma 16-ter — del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 s.m.i. «*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*», di non aver Concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti del Comune di Cuneo che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune stesso, nei confronti dell'appaltatore, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego. Si specifica che l'ambito di applicazione della predetta norma ricomprende, oltre che i soggetti di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 e s.m.i. «*Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190*», anche i soggetti che, pur non esercitando concretamente ed effettivamente poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune, hanno elaborato atti endoprocedimentali obbligatori relativi al provvedimento di aggiudicazione definitiva, così come previsto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione [A.N.A.C.] con Orientamento n. 24 del 21 ottobre 2015.

L'appaltatore deve inoltre dichiarare di essere a conoscenza che, in caso di accertamento della violazione del suddetto obbligo, dovrà restituire i compensi percepiti e non potrà contrattare con le Pubbliche Amministrazioni per i successivi tre anni.

43. Codice di comportamento

L'appaltatore si obbliga a estendere, nei confronti dei propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal «*Regolamento recante Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165*» di cui al D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62.

Questo contratto è automaticamente risolto in caso di violazione accertata dei predetti obblighi, ai sensi dell'articolo 2 — comma 3 del citato Codice.

44. Responsabile del procedimento e direttore dell'esecuzione

Il responsabile unico del procedimento [RUP] è la signora Bramardi Rosalba, funzionario del settore Personale, socio-educativo e appalti — tel. 0171 444514 — e-mail rosalba.bramardi@comune.cuneo.it.

Il direttore dell'esecuzione è il signor Biga Ivano, istruttore direttivo del settore Personale, Socio educativo e Appalti — tel. 0171 444469 — e-mail politichesociali@comune.cuneo.it.